

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1967

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, in materia di imposte di consumo sul cacao

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione vigente prevede una imposta di consumo a carico del cacao naturale o comunque lavorato, nella misura di lire 25.000 per quintale.

In realtà, l'incidenza del tributo sul cacao decorticato è di ben lire 312,50 al chilogrammo (il cacao in grani subisce una perdita per bucce, terriccio, eccetera, superiore al 20 per cento del suo peso).

Questo tributo costituisce un elemento di costo che non favorisce lo sviluppo del consumo del cioccolato nel nostro Paese (in Italia si consumano attualmente circa 800 grammi di cioccolato *pro capite*, contro chilogrammi 4,90 per la Germania; 6,10 per il Belgio; 2,80 per la Francia e 4,70 per l'Olanda, per citare solo i Paesi del Mercato comune).

Un più largo consumo di cacao — particolarmente nelle zone meridionali, ove il predetto quantitativo di 800 grammi scende fino a raggiungere limiti particolarmente bassi — è dunque da perseguire anche allo scopo di migliorare l'alimentazione, specialmente quella infantile, per la quale è appunto maggiore il bisogno di sostanze energetiche.

Una riduzione del tributo, e quella conseguente del prezzo, potrebbe dunque favorire l'aumento del consumo del prodotto.

Ma questo genere tropicale, a differenza di altri prodotti (caffè, tè, eccetera) costituisce anche la materia prima di un settore industriale suscettibile di ulteriore espan-

sione ove si ponga il mercato interno in condizione di assorbire maggiori quantitativi di cacao.

Favorendo la espansione del consumo del cioccolato, si migliora quindi l'alimentazione del nostro Paese, e nello stesso tempo si concorre allo sviluppo di una attività industriale capace di assorbire più mano d'opera.

L'incremento della produzione del cioccolato, inoltre, tornerebbe anche a sollievo della critica situazione dei mercati zuccheriero e lattiero, che notoriamente trovano difficoltà a collocare remunerativamente i rispettivi prodotti.

Le nostre industrie che operano nel settore producono a costi diretti competitivi rispetto a quelli di altri Paesi, talchè la maggior parte del cacao lavorato in Italia viene esportato sotto forma di burro di cacao, con indubbio profitto della nostra economia.

Una ulteriore contrazione dei costi di produzione allo stato attuale non sembra possibile; solo l'aumento della produzione da collocare nel mercato interno potrebbe favorire la diminuzione dei costi diretti, sì da costituire un ulteriore elemento di riduzione dei prezzi nello stesso mercato interno.

E perciò evidente che il tributo in esame condiziona non solo l'attuale prezzo di mercato, ma anche il livello dei costi industriali del prodotto.

In Italia, l'incidenza dei costi di trasformazione sul prezzo di vendita al dettaglio del cioccolato è del 25 per cento circa, e

raggiunge i livelli più bassi nei Paesi del Mercato comune; lo stesso dicasi per l'incidenza del costo delle materie prime (circa il 15 per cento) mentre è tra i più alti quella della fiscalità (17 per cento contro il 9 per cento della Francia e dei Paesi Bassi).

Da quanto si è illustrato innanzi, si possono agevolmente rilevare i vantaggi economici e sociali che vengono a derivare da una adeguata riduzione dell'imposta di consumo ora vigente.

Anche le entrate fiscali che da questa imposta provengono potrebbero in breve tempo aumentare in relazione all'aumento della produzione del cioccolato: è prevedibile che nell'arco di 2 o 3 anni il consumo del cacao verrebbe a registrare un aumento più che proporzionale rispetto alla riduzione del tributo e che quindi, l'entrata corrispondente verrebbe del pari ad aumentare in relazione alla maggiore produzione.

Attualmente, l'imposta in questione procura all'Erario un gettito di circa 5 miliardi di lire annue; la riduzione del tributo por-

terebbe, per il suo effetto stimolante, all'aumento della relativa entrata fiscale.

La misura del gettito non dovrebbe contrarsi nemmeno nella fase di prima applicazione della nuova aliquota, giacché il tributo grava sul caso all'atto della importazione: il volume della relativa entrata riceverebbe infatti automaticamente incremento in dipendenza del fatto che le industrie settoriali devono procurarsi tempestivamente la materia prima necessaria, per far fronte alla prevista maggiore produzione.

Al bilancio dello Stato deriveranno inoltre altri maggiori introiti per l'incremento produttivo che registreranno le industrie collaterali a quelle del cioccolato (zuccheriere, lattiere, scatolaggi eccetera) e per le maggiori riscossioni che si potranno avere per l'effetto dell'IGE sul più esteso consumo.

Anche per i bilanci dei Comuni l'aumento del consumo del cioccolato costituirà un indubbio sollievo, dato che su questo prodotto la finanza locale si avvantaggia di un tributo del 9 per cento circa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è così modificato:

« L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale e peso netto:

a) cacao in grani non torrefatto, non decorticato: lire 8.000;

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 9.000;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere, e burro di cacao: lire 10.000 ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1968.